

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1614/22
Circolare N° 11 /NOVEMBRE 2011

NOVEMBRE 2011
A tutti i colleghi(*)

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183. LEGGE DI STABILITA' 2012. E FU SUBITO L'ENNESIMA RIVOLUZIONE IN MATERIA FISCALE.... MA IL BELLO...O MEGLIO IL BRUTTO DEVE ANCORA VENIRE.

E QUATTRO !!!!!..... E NON FINISCE MICA QUI !!!!! Queste sicuramente saranno state le esclamazioni più comuni che ciascun professionista, del settore fiscale e del lavoro, ha certamente esternato dopo l'approvazione della legge n. 183 del 12/11/2011, meglio nota come "**legge di stabilità 2012**", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14.11.2011, n. 265, S.O. n. 234. Legge approvata in tempi brevissimi rispetto a quanto avveniva in passato, cosa mai verificatasi nella storia della Repubblica Italiana.

Vi sono, infatti, note le motivazioni di tale celerità. Dare una risposta ai mercati finanziari!!!

Dopo gli interventi legislativi che si sono registrati quest'estate con l'obiettivo di risanare le finanze dello Stato Italiano, legge. N. 106/2011 (conversione del D.L.70/2011), legge n. 111/2011 (conversione del D.L. n. 98/2011), legge n. 148/2011 (conversione del D.L. 138/2011), ecco subito un nuovo intervento teso a incidere profondamente sull'impianto normativo fiscale **con l'intento di ridurre l'evasione fiscale ed assicurare maggiori entrate alle casse dello Stato.**

La Legge 183/2011, che si compone di 36 articoli, contiene alcune novità di natura contabile/fiscale, in vigore dal 2012, di seguito illustrate, ma non mancano anche disposizioni che si prefiggono l'obiettivo di liberalizzare il mercato delle **professioni** e di ridurre il peso della **burocrazia** che grava sulle imprese.

Analizziamo nel dettaglio queste novità pur premettendo che con il nuovo Governo del Sen. Mario Monti si è già messo mano ad un nuovo Decreto legge (c.d. Decreto "salva Italia") che, essendo in fase di conversione, potrebbe apportare sostanziose novità all'impianto fiscale delineato con la legge di stabilità 2012.

COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI – art. 4, commi da 30 a 35

Rivisti i **compensi spettanti a Caf e professionisti abilitati** per la trasmissione delle dichiarazioni e dei Modelli F24.

In particolare:

- ai Caf e professionisti abilitati spetta l'importo di **euro 14** per ciascun **Modello 730** elaborato e trasmesso, elevato a **euro 26** per le **dichiarazioni congiunte** (modifica all'art. 38, co. 3, D.Lgs. 241/1997). In attuazione di tale previsione **è altresì modificato** l'art. 18, co. 1, D.M. 164/1999 che, in base alla nuova formulazione, prevede la corresponsione del compenso ordinario (euro 13,03) e in misura doppia (euro 13,03 x 2) per le dichiarazioni congiunte **soltanto per i sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale** (art. 37, co. 1 e 2, D.Lgs. 241/1997) e non più anche per i Caf / professionisti abilitati (per i quali è stabilito l'importo dovuto in tal caso);
- **non** è più previsto alcun **compenso** per la trasmissione telematica delle **dichiarazioni dei redditi** (Modello Unico), **Irap** e **Iva** (abrogazione dell'art. 3, co. 3-ter, D.P.R. 322/1998);
- **non** è più previsto alcun **compenso** agli intermediari abilitati per l'invio telematico dei **Modelli F24**, né alle banche e a Poste Italiane S.P.A. per la trasmissione delle dichiarazioni (abrogazione dei co. da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 39, D.L. 159/2007).

È, infine, disposto che per le **attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si procederà** ad alcun **adeguamento** sulla base delle **variazioni Istat** dei compensi spettanti.
Le novità decorrono dalle attività svolte dal 2012.

LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI - art. 10, commi da 3 a 11

Confermando l'intento di "liberalizzare" l'esercizio delle professioni con la previsione di riformare gli ordinamenti professionali con un apposito D.P.R., è **introdotta la possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria**. Infatti, fatti salvi i modelli societari e associativi già vigenti, viene generalizzata la possibilità di istituire **società tra professionisti** (S.t.p.).

È stata, di conseguenza, abrogata la **L. 1815/1939**, rubricata come «*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*».

La costituzione può avvenire sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative.

Si prevede espressamente anche la costituzione di **società interprofessionali**, costituite cioè per l'esercizio di una **pluralità** di **attività professionali**.

I professionisti potranno partecipare soltanto a una società e saranno tenuti all'osservanza del proprio codice deontologico, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta.

Dette società dovranno contenere nella **denominazione sociale** la dicitura "**società tra professionisti**" e rispettare il regime disciplinare dell'Ordine di appartenenza.

L'**atto costitutivo** delle società tra professionisti deve prevedere:

- **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine. Dette società possono comunque essere costituite per l'**esercizio di più attività professionali**;
- **l'ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi** nonché di cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante. I **soci non professionisti** potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e **lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti**;
- i criteri e le **modalità di esecuzione degli incarichi** conferiti alla società, tali da garantire:
 - l'esecuzione da parte dei soci abilitati all'esercizio della professione;
 - la possibilità per il cliente di scegliere il professionista che eseguirà la prestazione ovvero l'identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente;
- le **modalità di esclusione** dalla società del socio in caso di cancellazione dal rispettivo Albo.

E' inutile dire che dalla **scelta del tipo sociale** deriva l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo. Ad esempio in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, ecc., ma anche in ordine al trattamento fiscale.

Viene previsto il rinvio ad un **regolamento esecutivo**, da emanarsi entro sei mesi (15.5.2012), per gli aspetti attuativi ed operativi della disciplina.

TARIFFE PROFESSIONALI - art. 10, commi 1, 2 e 12

Nell'ottica della **liberalizzazione** dell'esercizio delle **professioni** è stato disposto che il **compenso** spettante al professionista vada **pattuito liberamente** tra le parti, per **iscritto**, all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Pertanto risulta modificato l'art. 3, co. 5, lett. d), D.L. 138/2011 "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il

livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico ".

La modifica, decorrente da agosto 2012, consiste quindi nel **venir meno** della necessità di fare riferimento alle **tariffe professionali** per determinare il compenso.

Queste regole, però, **si applicheranno** solo in relazione ai rapporti intrattenuti dai professionisti con **soggetti terzi**: negli altri casi (quali la prestazione di una consulenza tecnica o in caso di liquidazione giudiziale dei compensi), infatti, le tariffe avranno carattere vincolante nella definizione del compenso.

TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL – art. 14, comma 8

Come noto in base alle disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (art. 36, comma 1-bis), **dal 2008 il trasferimento di quote di Srl può avvenire con atto sottoscritto con firma digitale** dei contraenti, nel rispetto della normativa inherente la sottoscrizione dei documenti informatici. L'atto di trasferimento deve essere **depositato entro 30 giorni** presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, **a cura di un intermediario abilitato** iscritto nell'Albo dei dotti commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Ora, la **Legge di Stabilità 2012** (art. 14, comma 8) fornisce una **norma di natura interpretativa** della disposizione di cui al D.L. n. 112/2008, stabilendo che **il trasferimento di quote di Srl mediante sottoscrizione con firma digitale** deve essere inteso come una **modalità di trasferimento** di quote sociali **alternativa a** quella che prevede la **sottoscrizione autenticata dal notaio** (art. 2470, secondo comma, del codice civile).

SCHEMA DI BILANCIO SEMPLIFICATO PER LE SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE -art. 14, comma 9

Costituisce, invece, una novità la norma della Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) che introduce, a partire **dal 1° gennaio 2012**, la **possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di** redigere il **bilancio secondo uno "schema" semplificato**. Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa. Occorrerà attendere un **successivo Decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze che **definirà le voci e la struttura** di tale schema di bilancio semplificato **e le modalità attuative**.

Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, quindi **entro il 30 marzo 2012** (90 giorni dal 1° gennaio 2012). **Dal 2012**, quindi, **per le Srl senza collegio sindacale** ci saranno **tre possibilità di redazione del bilancio**:

- **bilancio ordinario;**
- **bilancio abbreviato**, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile;
- **"schema" di bilancio semplificato.**

ESONERO DALLA CONTABILITÀ SE LE OPERAZIONI SONO TRACCIATE - art. 14, comma 10

Per i **lavoratori autonomi** e i soggetti in **contabilità semplificata** (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali) dall'anno 2012 **l'estratto conto bancario** può **sostituire** la tenuta delle scritture contabili, purché tali soggetti effettuino incassi e pagamenti esclusivamente con **strumenti di pagamento tracciabili** (assegni, bonifici, carte di credito, ricevute bancarie, ecc.).

La novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 non specifica se l'esonero venga esteso **anche agli obblighi civilistici**. Quanto ai registri di natura fiscale, mentre dovrebbe essere evidente che l'esonero riguarda i **registri Iva** (per le imprese minori) e i **registri** degli **incassi e dei pagamenti** o delle **movimentazioni finanziarie** (per i lavoratori autonomi), **non è certo** che esso si estenda anche al **registro dei beni ammortizzabili**: scrittura

contabile prevista dalla normativa fiscale, ma che contiene informazioni che non sono sostituibili dalle mere movimentazioni finanziarie, specie per i beni acquistati ed entrati in funzione prima dell'introduzione della semplificazione in commento.

NUOVI LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI - art. 14, comma 11

Dall'1.1.2012, i **limiti di volume d'affari** dell'anno precedente che consentono l'accesso alle **liquidazioni periodiche Iva** con cadenza trimestrale saranno i medesimi previsti per l'applicazione del **regime di contabilità semplificata**, di conseguenza **viene meno il disallineamento** tra le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d'affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 *per effetto dell'art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70/2011* che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata. **Dal 2012** si avrà pertanto:

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (PER IMPRESE)		
ATTIVITÀ	VOLUME D'AFFARI / RICAVI ANNO PRECEDENTE	
	VECCHIO LIMITE	NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

SINDACO UNICO S.R.L. E S.P.A. - art. 14, commi 13 e 14

Importanti novità sono state introdotte dalla legge di stabilità relativamente all'organo di controllo di s.r.l. e s.p.a.. Debutta, infatti, **a partire dal 01/01/2012**, la figura del Sindaco unico quale organo di controllo. Le **S.r.l. (obbligatoriamente)** e le **S.p.a. (facoltativamente)** sostituiscono il Collegio sindacale con un Sindaco unico.

Si ritiene che l'obbligo dovrà essere adempiuto alla **naturale scadenza** del Collegio in carica, salvo che i componenti non rassegnino volontariamente le dimissioni.

Come noto la **nomina del Sindaco è obbligatoria** nelle seguenti fattispecie:

- a) il **capitale** sociale è pari ad almeno **euro 120.000**;
- b) la società **controlla un'altra società** sottoposta alla revisione legale dei conti;
- c) la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**, ai sensi del D.Lgs. 127/1991;
- d) la società ha **superato**, per due esercizi consecutivi, due dei tre **limiti** indicati nell'art. 2435-bis c.c. (attivo di Stato patrimoniale non superiore a € 4.400.000, ricavi delle vendite e prestazioni non superiori a € 8.800.000 e numero di dipendenti occupati in media non superiori a 50 unità);

MODIFICA STATUTARIE DELLE COOPERATIVE - art. 14, comma 15

Dal 2012, le cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati potranno apportare le **modifiche statutarie stabilite da norme o leggi regolamentari** che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le **maggioranze** individuate, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo preveda maggioranze più elevate (*quorum rafforzati*) per la modifica di determinati articoli.

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

art. 33 commi da 12 a 14

È confermata anche **per il 2012 la detassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività ai dipendenti del settore privato**, in attuazione degli accordi collettivi aziendali/territoriali.

L'individuazione dell'**importo massimo agevolabile** nonché del **limite massimo di reddito** oltre il quale non è possibile fruire dell'agevolazione è demandata ad un prossimo Decreto.

DEDUZIONE FORFETARIA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - art. 34, commi 1 e 2

Un'importante novità è prevista per i distributori di carburante, infatti la **deduzione forfetaria** spettante, ai fini del reddito d'impresa, diventa una disposizione **a regime**. In passato il beneficio era riconosciuto a seguito di determinate proroghe annuali. A decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31.12.2011** (dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della **determinazione del reddito di impresa** degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, sarà riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti **misure**:

- **1,1%** dei ricavi fino a euro 1.032.000;
- **0,6%** dei ricavi oltre euro 1.032.000 e fino a euro 2.064.000;
- **0,4%** dei ricavi oltre euro 2.064.000.

Per il calcolo dell'**acconto** dovuto, detta deduzione non dovrà essere considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - art. 13, commi 1 e 2

Attraverso una modifica al co. 3-bis dell'art. 9, D.L. 185/2008, viene previsto che, su **istanza del creditore** di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le **Regioni** e gli **enti locali** certifichino, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, **entro il termine di 60 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo **credito sia certo, liquido ed esigibile**.

Detta certificazione potrà anche essere utilizzata dal creditore per effettuare la **cessione prosoluto** a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'art. 117, D.Lgs. 163/2006.

Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale.

Entro il 31.3.2012, con decreto ministeriale verranno disciplinate le modalità di attuazione.

La Redazione della "Circolare Mensile" augura a tutti i Colleghi Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"**

i RESPONSABILI

F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello

**(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO
DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI
RISERVATI AGLI AUTORI**

ED/FC/GC/TL